







Roma, 7 dicembre 2012

Egr. dr. Mario Canzio,

nella Relazione tecnica emessa dai Suoi uffici sull'emendamento n. 1.800 presentato dal Governo in sede di esame dell'A.S. n. 3533 per la conversione in legge del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, per quanto riguarda la mini proroga di cinque anni prevista dall'art. 34-dodicies delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative (come riportato da tutti gli organi di stampa), si sarebbe sostenuto che "risulta verosimilmente passibile di essere oggetto di una nuova procedura d'infrazione" e che sarebbe "suscettibile di generare minori entrate" a causa del "tardivo incameramento delle opere realizzate sul demanio marittimo che comporta, quindi, il differimento temporale, per l'intera durata della proroga, dell'adeguamento al valore di mercato dei canoni concessori, relativi ai manufatti incamerati".

Queste considerazioni hanno provocato un allarme mediatico con conseguente criminalizzazione di un'intera categoria economica che sarebbe rea di conseguire un beneficio ingiustificato con danno erariale immediato.

Le scriventi Organizzazioni di categoria sono, pertanto, costrette ad evidenziare quanto segue in fatto e in diritto.

1) Sul pericolo di una nuova procedura di infrazione CE, per evitare equivoci, è opportuno chiarire che:

- a) nelle 99 procedure di infrazione pendenti (alcune risalenti a oltre 10 anni fa e tutte foriere delle conseguenze sanzionatorie menzionate) non c'è ne una che riguarda le concessioni balneari;
- b) quella riguardante le concessioni demaniali la n. 4908\2008 del 29 gennaio 2009 è stata archiviata dalla CE lo scorso 27 febbraio 2012;
- c) la stessa non riguardava la proroga ma il cd. *diritto di insistenza* che il nostro Legislatore ha eliminato;
- d) una analoga proroga di cinque anni varata con la legge 25\2010 non è stata oggetto di procedura di infrazione da parte della CE;
- e) il Commissario europeo Barnier ha dichiarato formalmente al vice Presidente del Parlamento europeo Pittella il favore delle istituzioni europee per "un congruo periodo transitorio" (allegato 1);

Egr. dr. Mario Canzio Ragioniere generale dello Stato

- f) la proroga delle concessioni balneari iberiche che sta discutendo il Parlamento spagnolo non di cinque ma di 45 anni non solo non è stata contestata dalle Istituzioni europee ma ha trovato il favore delle stesse nelle dichiarazioni del Commissario alla giustizia Reding (allegato 2);
- g) che comunque l'avvio di una nuova procedura d'infrazione causata dal provvedimento di mini-proroga, prima di giungere all'ammenda, dovrebbe seguire un iter procedurale all'interno del quale ci sono tutte le possibilità di trovare soluzioni condivise.

2) Sul pericolo di ritardo negli incameramenti, si osserva che

- a) il relativo procedimento amministrativo è attualmente ostacolato non dalla proroga ma dalle disinvolte procedure attuate dall'Agenzia delle Demanio, che non tengono conto dei contenuti delle relative concessioni demaniali e dei permessi a costruire (ieri licenze edilizie), che hanno dato luogo ad un diffuso contenzioso e dalle incertezze tecniche, come rilevato dal Parere n. 84\201 del 21 settembre 2011 del Consiglio superiore dei LL.PP. (allegato 3);
- b) alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa (v. sentenza CdS 26 maggio 2010 n. 3348) sulla interpretazione del concetto di facile e di difficile rimozione e sull'applicabilità dell'art. 49 CdN possono renderli di non facile effettuazione.

E' quindi immotivato o, comunque, esagerato attribuire alla mini proroga della scadenza delle concessioni demaniali marittime effetti devastanti per gli interessi pubblici.

Meraviglia inoltre che, nella Relazione, non si sia tenuto nel debito conto il rischio, concreto e attuale, che il venir meno del rinnovo automatico dei titoli concessori, in assenza di un'adeguata disciplina transitoria, è foriera di un probabile pesante contenzioso in danno dello Stato da parte degli attuali concessionari.

Le imprese italiane, infatti, nel caso in cui non venisse approvata una adeguata e ragionevole disciplina transitoria, sono già pronte ad adire la giustizia italiana ed eventualmente europea per la tutela dei loro diritti (dalla proprietà aziendale illegittimamente confiscata al legittimo affidamento nella disciplina previgente recentemente abrogata) con gravi conseguenze economiche in danno dello Stato italiano.

Per cui è evidente che la proroga, di soli cinque anni, della scadenza delle concessioni demaniali non solo non determina automaticamente le conseguenze sanzionatorie paventate ma la stessa è indispensabile per una riforma ordinata non più dilazionabile dell'intera materia concessoria.

Crediamo che vi sia ormai una diffusa consapevolezza della necessità di riscrivere la parte demaniale del Codice della Navigazione del lontano 1942 le cui varie problematiche (modalità di affidamento delle concessioni, natura delle opere, canoni, durata, fattispecie estintive e modificative, delimitazioni, pluralità dei soggetti titolari delle funzioni, ecc.) sono ormai obsolete rispetto al nuovo assetto istituzionale e comunitario.

Si pensi solo al ruolo che questo codice assegna alle Intendenze di Finanza (da tempo abolite) e alle Capitanerie di porto (che da diversi lustri hanno solo un ruolo di vigilanza e non di gestione) nel mentre non vi è menzione alcuna delle Regioni e dei Comuni ormai titolari di tutte le competenze.

In definitiva, nelle more di questa, ormai doverosa, azione riformatrice volta a delineare il Codice della navigazione del XXI°, è stata non solo opportuna, ma doverosa, una proroga che anche solo parzialmente, vista la sua esiguità, possa sbloccare gli investimenti oggi paralizzati da un orizzonte temporale limitato al 31 dicembre 2015.

Per tutto quanto sopra esposto le scriventi organizzazioni, chiedono un incontro con la S.V. al fine di approfondire questa delicata problematica.

FIBA CONFESERCENTI Vincenzo Lardinelli

regent probuelle

ASSOBALNEARI CONFINDUSTRIA Fabrizio Licordari COORDINAMENTO CNA BALNEATORI Cristiano Tomei SIB C ONFCOMMERCIO Riccardo Borgo